



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Francesco Pipicelli,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in cancelleria il 15.1.2020 da
rappresentata e difesa dall'Avv.

LUCIA PASCUZZI del Foro di Milano, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in
con l'ausilio dell'OCC Dott. ALESSIO D'OCA;

Ritenuto che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012, in
ragione della residenza del debitore in Milano Viale Brenta 3;

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede - a fronte di un monte debitorio complessivo di € 131.076,56, dei quali € 5.545,18 in prededuzione (€ 2.270,11 per compenso OCC, € 2.395,71 per compenso liquidatore e € 520,00 per compenso spettante al legale della ricorrente), € 3.412,20 privilegiati verso l'agente della riscossione ed € 122.119,18 al chirografo - attraverso la messa a disposizione volontaria in favore dei creditori dei redditi futuri da lavoro dipendente stimati in € 4.800,00 (da versare con rate mensili di € 100,00 per quattro anni, compatibilmente con le spese familiari), nonché la liquidazione secondo procedure competitive (eventualmente mediante "invito ad offrire") ex art. 107 ss. LF e come da Circolari di Sezione sulle vendite, del bene mobile registrato *"autoveicolo Ford Fiesta targa immatricolata in data con valore di mercato di € 1.000,00 come da siti web deputati alla vendita di auto usate"* (ove non ritenuta anti-economica dal liquidatore in rapporto ai costi da affrontare ed alle pubblicità per la vendita), nonché mediante l'apprensione dell'importo di € 9.074,57 contenuto nel piano individuale pensionistico di tipo assicurativo n. 22258069 sottoscritto il 23.11.2010 con Alleanza Assicurazioni S.p.A. (previo approfondimento giuridico da parte del liquidatore della facoltà di immediato smobilizzo contrattuale dell'importo predetto e/o di liquidazione competitiva), a cui si aggiunge infine la cifra di € 860,21 ricevuta il 12.9.2019 dalla predetta compagnia assicurativa a titolo di



anticipazione, che verrà reintegrata attingendo alla tredicesima mensilità percepita nel dicembre 2019, secondo una proposta che dovrà garantire, con un totale complessivo di € 15.734,78 almeno:

- 1) Il pagamento integrale degli oneri prededucibili per compenso OCC, per compenso liquidatore e per compenso dell'*advisor* legale;
- 2) Il pagamento integrale dell'unico creditore privilegiato;
- 3) Il pagamento nella misura residuale del 6% dei creditori chirografari nell'orizzonte di tempo e secondo piani di riparto da individuarsi da parte del liquidatore, posto che non risultano espressamente individuate le tempistiche;

Considerato che parte ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di consumatore (quanto alla formazione dell'indebitamento), in quanto lavoratrice dipendente (infermiera) e poichè l'impresa individuale a lei intestata denominata "Ripasso Imbusto BM di Spano Borali Serena" era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 18.2.2010, essendo pertanto intervenuto il decorso del termine annuale ex art. 10 lf.

Considerato che parte ricorrente non ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12bis, 14ter L. n. 3/12;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la presenza della documentazione di cui agli articoli 9 commi 2 e 3 della legge n. 3 del 2012, posto che: è stata depositata esposizione delle spese mensili per il sostentamento della famiglia in misura pari a € 1.572,50; è stato depositato l'elenco nominativo dei creditori con indicazione di tutte le somme dovute; è stata depositata certificazione di contestuale residenza e stato di famiglia; sono state depositate le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2016-2017-2018 e i cedolini paga da gennaio a ottobre 2019; sono stati esaminati gli estratti conto bancari; sono stati acquisiti i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale che nulla evidenziano;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa ed attendibile e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode, in considerazione del fatto che la vendita dell'immobile pavese nel 2017 è stata destinata alla soddisfazione integrale ed all'estinzione a saldo e stralcio



verso l'unico creditore privilegiato ipotecario UNICREDIT, senza lesione degli altri creditori di grado successivo, quindi è assente il dolo di frode, come evidenziato dal medesimo OCC:

Considerato che la ricostruzione delle cause di indebitamento appare credibile, né appare l'assunzione di obbligazioni bancarie colposa/negligente – anche per i volumi di indebitamento – secondo le capacità ed i flussi reddituali tempo per tempo esistenti: in particolare il sovraindebitamento, come dato atto dallo stesso OCC, è scaturito da una disgraziata situazione familiare (cause esogene) nonché dalla realizzazione di bisogni primari della persona, come l'acquisto di mobili e casa di abitazione ma mai per fini voluttuari;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena ragionevole fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, non contraddittorio, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede, "in quanto il piano appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili";

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale il cui compenso è stato stanziato in prededuzione e non essendovi in atti la dichiarazione di disponibilità dell'OCC a ricoprire il suddetto incarico;

Ritenuto che l'istituto della liquidazione del patrimonio possa applicarsi anche nel caso di specie in cui tutto l'attivo rinviene dal reddito futuro della debitrice e dal patrimonio mobiliare senza un patrimonio immobiliare in terreni e fabbricati, ed anche senza apporti di finanza esterna da ripartire in favore dei creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

Ritenuto che, come da recente orientamento giurisprudenziale di questa Sezione (decreto in sede di reclamo RG sovraindebitamento 190/2018, Est. Dott. Sergio Rossetti, Presidente Dott. Paluchowski), il giudice designato nel fissare i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) ovvero stabilire in favore dei creditori, *"i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia"* esclusi dalla liquidazione, non può non considerare gli ulteriori limiti di cui al medesimo comma 6, volti ad indicare i diritti non compresi nella liquidazione – per espressa previsione di legge – tra i quali vi sono ai sensi della lettera a) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (solo in aumento ove la modestia dello stipendio o della pensione non consentirebbero un adeguato mantenimento);



Ritenuto che deve essere individuato dunque il quinto non disponibile della liquidazione, rispetto allo stipendio netto mensile individuato dall'OCC in circa € 1.570,00 mensili al lordo delle cessioni del quinto e dei pignoramenti su questa parte dello stipendio inopponibili, e tenuto conto dell'indicazione di spese mensili necessarie predetta misura, ex art. 545 co. 4 c.p.c., mentre il residuo farà parte del reddito futuro liquidabile in favore dei creditori, tenuto anche conto dell'indicazione della parte di voler devolvere ai creditori circa € 100,00 mensili per i quattro anni di apertura della liquidazione: l'indicazione appare coerente, in quanto se è vero che il quinto dello stipendio mensile medio indisponibile è superiore e pari circa a € 337,00 mensili e la soglia di povertà ISTAT è pari a circa € 1.000 come indicato dall'OCC, tuttavia deve tenersi conto del fatto che la proponente ha il mantenimento ed il carico esclusivo del figlio minore di due anni, vi è la retta dell'asilo da pagare di € 380,00 e il canone di locazione mensile tutto sommato contenuto ammonta ad € 570,00;

Ritenuto di dover osservare quanto segue sulla cessione del quinto a Sigla Srl, sulla delega di pagamento di Santander Consumer Bank e sul pignoramento presso terzi azionato da Axactor Italy SpA, come esposto dal medesimo OCC Dott. ALESSIO D'OCA.

In relazione alla cessione del quinto, deve premettersi che la cessione di credito (assimilabile alla vendita di cosa futura) è un contratto di natura consensuale con efficacia obbligatoria, ovvero si perfeziona con il semplice consenso ed ha l'effetto di obbligare le parti ad eseguire la prestazione. L'effetto traslativo si verifica, però, solamente quando il credito viene ad esistenza, e non prima (*inter alia*, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 551 del 17/01/2012; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 31/08/2005). Va dunque richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di cessione del quinto si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma nel caso di cessione di un credito futuro "il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria" con la conseguenza che in caso di fallimento del cedente, anche se la cessione è stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., essa "non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione".

Il medesimo principio è applicabile nei confronti della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge sopra citata atteso che l'art.14undecies prevede che i beni sopravvenuti sono oggetto della procedura, per cui all'evidenza la cessione del quinto a favore del cessionario cessa



con l'apertura della procedura; analogamente l'art.14quinquies comma 2 lett. b) della legge sopra citata prevede che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, per cui la norma si applica anche ai casi di pignoramento del quinto della retribuzione ed a quelli di delega di pagamento estinguibile mediante trattenute di quote della retribuzioni mensili.

In forza di tale principio, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito specifico non è venuto ad esistenza e non si è realizzato l'effetto traslativo della cessione. Con riguardo alla sfera fallimentare, è pacifico che la cessione del quinto o l'assegnazione *invito domino* disposta con ordinanza non siano opponibili, in quanto il pagamento eseguito post fallimento, ancorché conseguente ad un accordo stipulato in precedenza, è inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f.: in tal senso si veda Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016, conforme Sez. 1, Sentenza n. 7508 del 31/03/2011, in cui l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha evidenziato in senso condivisibile che *"In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo.").*

Ai sensi dell'art. 44 L.F. sono quindi inefficaci, a far data dalla pubblicazione della sentenza



dichiarativa di fallimento, i pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; le somme o i beni di cui il fallito abbia inefficacemente disposto continuano a far parte del patrimonio fallimentare e se ne sono usciti, vi debbono essere riversati, al fine di preservare l'attivo fallimentare e tutelare la *par condicio creditorum*.

Invero, il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile.

Pertanto, se si tiene conto della natura concorsuale del sovraindebitamento – sancita dallo stesso legislatore – non può che ritenersi applicabile il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti al momento dell'apertura del concorso dei creditori, che, nel piano del consumatore, coincide con l'omologazione, mentre nella liquidazione del patrimonio (assolutamente sovrapponibile per caratteristiche alla procedura fallimentare), coincide con il provvedimento di apertura della liquidazione; la non opponibilità della cessione dei crediti futuri successivi all'omologa del piano significa che, di detti crediti ceduti, può ancora disporre il debitore per organizzare il piano verso i creditori, tra i quali, naturalmente, va compreso anche lo stesso cessionario per il residuo del finanziamento non rimborsato fino a tale data.

Ad avviso dello scrivente, come da indirizzo di codesta Sezione (Cfr. Plenum del 08.05.2018) il pignoramento di 1/5 dello stipendio, la cessione di 1/5 verso e la delega di pagamento non sono opponibili alla procedura di liquidazione qui in esame, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori, sicché per l'ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore vale la regola dell'inopponibilità della cessione del credito futura alla procedura.

Risulta invece inammissibile la richiesta di revoca e/o sospensione del decreto ingiuntivo ottenuto dalla clinica per la cura ed assistenza dell'animale domestico della proponente, in quanto non è procedura esecutiva sospendibile né pignoramento inefficace, quindi il debito deve essere pagato nei termini del piano.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012;

nomina Liquidatore l'Avv. LORENZO LUCCHINI ex art. 13 co. 1 legge n. 3 del 2012;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* co. 5 L. 3/2012



non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (deposito in cancelleria in data 15.1.2020);

dà atto dell'inopponibilità nei limiti di cui in parte motiva alla massa dei creditori:

- Del pignoramento dei crediti futuri promosso da AXACTOR ITALIA SPA, con cui è stato assegnato in pagamento a decorrere dalla notifica del pignoramento il quinto dello stipendio netto mensile (procedura esecutiva mobiliare RG 1296/19 – trascritto rep. n. 1097/19 – Tribunale di Modena giudice dott. Giulio Zanfanti) che vanta nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena;
- Della delega prestito n. 129857 contratto n. 488026 sottoscritto con SANTANDER CONSUMER BANK, sulle quote di stipendio erogate dall'attuale datore di lavoro di
- Del contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 10065195 con SIGLA SRL, sulle quote di stipendio erogate dall'attuale datore di lavoro di

dispone che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione;
- 2) proceda all'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione) e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 *novies* L. 3/2012, nonché ad un piano delle attività di liquidazione e di riparto nel corso del tempo ed all'individuazione di percentuali e tempistiche di soddisfazione oltre che delle prededuzioni anche dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del piano secondo i flussi finanziari;

ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa allo stato - secondo il combinato disposto degli articoli 14 *quinquies* lettera f) e 14 ter comma 5 lettera b) legge n. 3 del 2012 – l'importo escluso dalla liquidazione in misura di € 1.570 netti mensili per spese di sostentamento proprie e del nucleo familiare, con versamento in favore dei creditori del residuo di circa € 115,00 mensili;



fissa nel termine di quattro anni (48 mesi) il tempo di esecuzione della procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012, con decorrenza dal presente decreto di apertura;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it, nonché presso l'Agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, nonché presso gli enti fiscali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti;

manda la Cancelleria per la comunicazione del decreto al debitore, all'OCC e al Liquidatore.

Milano, 1 marzo 2020

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli